

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Assessorato proponente: ASSESSORATO SANITA'**

**Oggetto: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI AMBULATORI E DEGLI STUDI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ODONTOIATRIA**

**Anno/numero/Atto:2005/292 del14/2/2005**

**Publicato sul B.U. n.ro 51 del 16.03.2005**

**Prot. n. (PRC/05/2634)**

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- - con propria deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004 si è proceduto all'approvazione del programma "Assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna: programma regionale per l'attuazione dei LEA e la definizione di livelli aggiuntivi";
- - il provvedimento richiamato, in applicazione del DPCM 29/11/2001 - allegato 2B - ha, tra l'altro, individuato le fasce di utenti e le "condizioni di vulnerabilità" di cui al comma 5 art. 9 del D.lgs 30 Dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo livelli diversificati di assistenza odontoiatrica a seconda delle classi di reddito ISEE dei nuclei familiari di appartenenza dei singoli assistiti;
- - il medesimo provvedimento prevede la necessità "di sviluppare le attività odontoiatriche nelle strutture sanitarie pubbliche, anche attraverso l'integrazione con il sistema del privato accreditato, al fine di garantire le cure odontoiatriche,... alla popolazione residente in ambito regionale...";

Ritenuto che l'attuazione del provvedimento richiamato comporti la necessità di coprire il presumibile fabbisogno dell'intero territorio regionale attraverso una rete diffusa di studi ed ambulatori odontoiatrici, tale da consentire di soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione della citata deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004;

Ritenuto pertanto opportuno dare avvio al processo di accreditamento delle strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati ad erogare prestazioni di natura odontoiatrica;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 23 febbraio 2004 ha confermato che l'accreditamento istituzionale è subordinato all'accertamento, secondo le procedure ivi stabilite, del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per l'esercizio dell'attività;

Ritenuto quindi di fare riferimento:

- - per quanto riguarda gli ambulatori odontoiatrici, ai requisiti generali per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali monospecialistiche individuati nell'allegato n. 3 alla deliberazione prima richiamata;
- - relativamente agli studi odontoiatrici singoli o associati, a quelli stabiliti per l'accreditamento dei professionisti di cui al medesimo allegato n. 3;

Valutato che, in applicazione dell'art. 8 ter del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, questa Giunta regionale, con la richiamata deliberazione n. 2520/04, in sede di definizione del percorso autorizzatorio ha distinto gli studi a seconda che gli stessi fossero già esistenti oppure di nuova istituzione, stabilendo che i primi possono fruire di deroghe di natura strutturale fino a quando non intervengono ampliamenti nei termini meglio specificati nel provvedimento stesso, per cui è opportuno che in sede di prima applicazione del presente provvedimento l'accreditamento possa riguardare anche studi professionali autorizzati in presenza delle deroghe stesse, a condizione che, laddove la deroga riguardi il superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;

Ritenuto del pari che, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, possano essere accreditati anche gli ambulatori espletanti attività odontoiatrica autorizzati ai sensi del richiamato art. 8 ter, in conformità a quanto stabilito dalla già citata delibera n. 327/04, a condizione che, laddove la deroga riguardi il superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di sciogliere la riserva di cui al punto 2.2 della richiamata DGR n. 327/04, relativamente alla definizione del percorso attraverso cui procedere all'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti autorizzati ad erogare prestazioni di natura odontoiatrica, in vista dell'eventuale, successivo loro conferimento dello status di soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate

provvisoriamente ai sensi della Legge 724/1994 e ai sensi dell'art. 8 quater, VI comma, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le aziende USL della regione;

Ritenuto di affidare alle Aziende USL della regione la ricognizione del fabbisogno del livello di assistenza relativo alle prestazioni di natura odontoiatrica, tenendo conto delle indicazioni contenute nella già citata deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004, procedendo all'elaborazione, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento e in collaborazione con l'Azienda ospedaliera ove esistente, di un Programma aziendale della assistenza odontoiatrica, sottoposto al parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, nel quale sia specificato:

- - il bisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali di natura odontoiatrica;
- - le azioni ritenute necessarie per soddisfare il fabbisogno;
- - l'individuazione del livello territoriale di erogazione delle prestazioni.

Ritenuto di rinviare ad uno specifico atto del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la definizione del procedimento di verifica dei requisiti, nonché le attribuzioni e le modalità organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative attività istruttorie;

Valutato, infine, che i titolari di strutture pubbliche o private ed i professionisti in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività odontoiatrica possano avanzare, per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio, domanda di accreditamento, utilizzando i modelli di domanda di cui agli allegati n. 4 bis e 4 ter alla deliberazione n. 327/04 a far tempo dalla scadenza del termine previsto per la elaborazione del Programma aziendale della assistenza odontoiatrica, vale a dire decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o, qualora non siano ancora in possesso di autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui il Comune abbia provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali" espresso nella seduta del 10 febbraio 2005;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. 1. di avviare, a partire dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge 724/1994 e ai sensi dell'art. 8 quater, VI comma, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le aziende USL della regione, il processo di accreditamento delle strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati ad erogare prestazioni di natura odontoiatrica, al fine dell'eventuale, successivo loro conferimento dello status di soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
2. 2. di stabilire che l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche o private e dei professionisti, purchè in possesso di formale autorizzazione per l'erogazione di prestazioni di natura odontoiatrica, è subordinato all'accertamento:
  - per quanto riguarda gli ambulatori odontoiatrici, dei requisiti generali per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali monospecialistiche individuati nell'allegato n. 3 alla propria deliberazione n. 327/04;
  - relativamente agli studi odontoiatrici singoli o associati ai requisiti stabiliti per l'accreditamento dei professionisti di cui al medesimo allegato n. 3 alla deliberazione di cui sopra;
3. 3. di stabilire che:
  - gli ambulatori espletanti attività odontoiatrica che, in sede di autorizzazione all'esercizio, abbiano fruito delle deroghe di natura strutturale di cui alla deliberazione 327/04 in quanto già esistenti o già autorizzati, fino a quando non intervengano modificazioni nei termini specificati dal provvedimento richiamato possano, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, essere accreditati anche se autorizzati in presenza delle deroghe stesse, a condizione che, laddove la deroga riguardi il superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;

- gli studi singoli o associati che, in sede di autorizzazione all'esercizio, abbiano fruito delle deroghe di natura strutturale di cui alla deliberazione n. 2520/04 in quanto già esistenti, possano essere accreditati anche se autorizzati in presenza delle deroghe stesse, a condizione che dimostrino di aver attivato procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso in materia di superamento delle barriere architettoniche;
4. di stabilire che i titolari di strutture pubbliche o private ed i professionisti in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività odontoiatrica possano avanzare, per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio, domanda di accreditamento, utilizzando i modelli di domanda di cui agli allegati n. 4 bis e 4 ter alla deliberazione n. 327/04, a far tempo dalla scadenza del termine previsto per la elaborazione, da parte delle Aziende USL in collaborazione con l'Azienda ospedaliera ove esistente, del Programma aziendale della assistenza odontoiatrica, vale a dire decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o, qualora non siano ancora in possesso di autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui il Comune abbia provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione;
  5. di stabilire che il procedimento di verifica dei requisiti, le attribuzioni e le modalità organizzative e procedurali per l'espletamento della relativa attività istruttoria saranno definite con propria determinazione dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-----